

La gratificazione di fine d'anno in base alle norme del vigente regolamento per il personale che riconosce il carattere di assoluta liberalità a tale provvedimento. Le norme stesse, che sono quelle oggi legalmente e unicamente in vigore, non potrebbero essere sostituite senza turbamento d'interesse di alcune categorie di personale in confronto di altre, dalle norme dell'art. 7 del patto di lavoro ancora in esame che detta una regola uniforme per la corrispondenza della gratifica meritativa. E ciò in dipendenza di vitali rilevanti oneri di bilancio.

Altre disposizioni, inoltre, se dovessero retroagire nel tempo, sposterebbero sensibilmente i rapporti gerarchici del personale, con effetti limitati nei riguardi di alcuni di alcuni gruppi a vantaggio di altri.

Sono da considerarsi sotto questo aspetto le disposizioni dell'art. 31 del contratto di lavoro concernente le suggestioni a posti di grado superiore, che automaticamente si trasformerebbero in occupazioni definitive dei posti stessi anche dopo sei mesi, e quella dell'art. 67 che prevede la revisione di alcune situazioni che hanno avuto sistemazione in base alle norme del vigente regolamento.

Detta revisione che porta a spostamenti nella situazione gerarchica del personale, è indispensabile sia effettuata contemporaneamente alle prime promozioni successive all'applicazione del contratto collettivo.

Per le esposte considerazioni mentre è stata